ALLEGATO 4

**5-05998 Merola: Chiarimenti su conguagli e rimborsi conseguenti alla revisione delle certificazioni uniche 2026 nell'ambito delle prestazioni di *welfare* aziendale.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante premette che il regime dei benefici fiscali riferiti ai familiari è stato oggetto di ripetuti interventi normativi.

Tanto premesso, l'interrogante chiede di sapere « con quali modalità e tempi (si) intenda assicurare la revisione delle CU relative ai redditi 2025 e i conseguenti conguagli o rimborsi delle maggiori imposte eventualmente trattenute sulle prestazioni di *welfare* aziendale, anche per i contribuenti che abbiano già presentato la dichiarazione e concluso i relativi conguagli, evitando che le conseguenze dei ripetuti interventi correttivi ricadano sui lavoratori sotto forma di ulteriori costi, adempimenti o ritardi nel recupero delle somme spettanti ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1 del decreto legislativo n. 148 del 2026 (cosiddetto decreto Omnibus), modificando l'articolo 12, comma 4-*ter*, del TUIR, ha eliminato il riferimento al requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari per quanto concerne l'applicazione di disposizioni che fanno riferimento ai familiari di cui all'articolo 12 del TUIR, senza richiedere la sussistenza delle condizioni ivi previste che è, invece, necessaria laddove le disposizioni fiscali richiedano la condizione di « familiare fiscalmente a carico », con riguardo agli « altri familiari » di cui all'articolo 433 del codice civile, oltre, ovviamente, alla presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 12, comma 2, del TUIR.

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 1 del decreto Omnibus ha previsto che « Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025 », ovvero con effetto retroattivo.

In proposito, si osserva che alla data di entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 148 del 2026 (12 agosto 2026), erano ampiamente scaduti i termini per il rilascio della Certificazione Unica 2026 – anno d'imposta 2025 (16 marzo 2026) da parte del sostituto d'imposta.

Pertanto – premesso che, nel caso di specie, non può ritenersi sussistere un obbligo di riemissione e nuova trasmissione all'Agenzia delle entrate di una CU sostitutiva – nei casi in cui il contribuente abbia già presentato nei termini una dichiarazione dei redditi (730/2026 o REDDITI PF 2026 – anno d'imposta 2025) senza considerare le nuove disposizioni, lo stesso potrà presentare una dichiarazione dei redditi « integrativa » per recuperare la maggiore imposta trattenuta dal sostituto d'imposta.

A seguito della dichiarazione integrativa, quindi, emergerà un credito che potrà essere chiesto a rimborso ovvero riportato in avanti e utilizzato nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo.

Eventuali rilievi che emergessero, in sede di controllo, in relazione al disallineamento tra quanto certificato nella CU dal sostituto d'imposta e quanto dichiarato dal contribuente potrebbero essere giustificati tramite un'attestazione da parte del datore di lavoro del minore importo

del reddito di lavoro dipendente, che tenga conto delle nuove disposizioni agevolative.

In ogni caso, al fine di evitare l'insorgere dei predetti rilievi, il sostituto d'imposta può, comunque, rilasciare al percipiente e inviare telematicamente all'Agenzia – prima della presentazione della dichiarazione « integrativa » da parte del contribuente – una nuova CU 2026 « sostitutiva ».